



**POLITECNICO
DI TORINO**

REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO E DEI COLLEGI

emanato con D.R. 202 del 18 settembre 2012

SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI _____	3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE _____	3
TITOLO 2 - COLLEGIO DEI CORSI DI STUDIO _____	3
ART. 2 DEFINIZIONE _____	3
ART. 3 COMPITI _____	3
ART. 4 ORGANI DEL COLLEGIO _____	3
ART. 5 COORDINATORE _____	3
ART. 6 CONSIGLIO DEL COLLEGIO _____	4
ART. 7 GIUNTA DEL COLLEGIO _____	4
ART. 8 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO _____	5
ART. 9 NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA _____	6
ART. 10 ELEZIONI DEL COORDINATORE _____	6
ART. 11 REFERENTE DEL CORSO DI STUDIO _____	7
ART. 12 ELEZIONI DEL REFERENTE _____	7
TITOLO 3 - NORME DI RINVIO _____	8
ART. 13 NORME DI RINVIO _____	8

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le attività e il funzionamento dei Collegi dei Corsi di Studio.

TITOLO 2 - COLLEGIO DEI CORSI DI STUDIO

ART. 2 DEFINIZIONE

1. Il Collegio dei Corsi di Studio, detto "Collegio" e così denominato nel seguito, è preposto all'organizzazione, gestione, coordinamento e armonizzazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a esso affidati su indicazione del Senato Accademico, conformemente all'art. 22 dello Statuto e all'art. 10 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto e dell'art. 10 del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato Accademico individua il numero e la denominazione dei Collegi.
3. Il Collegio espleta le proprie funzioni in accordo con le linee di indirizzo espresse dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

ART. 3 COMPITI

1. I principali compiti di un Collegio sono:
 - il coordinamento e l'armonizzazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ad esso affidati, tenendo anche conto delle proposte e dei pareri eventualmente formulati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - l'espressione di parere obbligatorio in merito alle proposte dei Dipartimenti riguardanti l'istituzione o la soppressione di Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo relativamente ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale loro affidati;
 - l'espressione di parere obbligatorio in merito alle coperture degli insegnamenti deliberate dai Dipartimenti;
 - la predisposizione annuale del Manifesto degli Studi, emanato dal Rettore;
 - la definizione dell'organizzazione e la garanzia della sostenibilità complessive dei Corsi di Studio;
 - la gestione degli aspetti accademici delle carriere degli studenti.

ART. 4 ORGANI DEL COLLEGIO

1. Sono Organi del Collegio:
 - il Coordinatore;
 - il Consiglio;
 - la Giunta.

Nel caso in cui le dimensioni e le caratteristiche del Collegio lo consentano, il Consiglio può decidere di non istituire la Giunta, assumendo in tal caso tutte le competenze della Giunta previste nel successivo art. 7.

ART. 5 COORDINATORE

1. Il Coordinatore:
 - rappresenta il Collegio;
 - convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ove istituita, definendo l'ordine del

- giorno delle relative riunioni;
- designa tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato che afferiscono al Collegio un Vice Coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza;
 - promuove all'interno del Consiglio la discussione e il confronto culturale e metodologico sui contenuti formativi e sugli strumenti didattici per la loro valorizzazione e trasmissione;
 - vigila sulle attività didattiche che fanno capo al Collegio, con particolare attenzione all'attuazione del Regolamento Didattico di Ateneo;
 - nomina le Commissioni per gli esami di profitto, ove necessario, e di laurea;
 - segnala all'Ufficio competente i nominativi degli aggregati esperti per gli Esami di Stato e degli addetti alla sorveglianza durante le prove scritte.

ART. 6 CONSIGLIO DEL COLLEGIO

1. Il Consiglio del Collegio e' costituito da tutti i docenti strutturati interni ovvero di altre università afferenti a un Dipartimento interateneo, titolari di insegnamenti dei Corsi di Studio, nel seguito denominati membri effettivi. Nel caso di insegnamenti afferenti a più Collegi, il Senato Accademico, su proposta del Dipartimento cui l'insegnamento fa riferimento e sentito il docente titolare, definisce il Collegio cui il docente afferisce per effetto della titolarità di quell'insegnamento. I docenti non strutturati, titolari di insegnamenti, e i docenti strutturati interni, non membri effettivi del Collegio, che siano impegnati in uno o più insegnamenti dei Corsi di Studio che ne fanno parte, partecipano come invitati alle adunanze. Il Senato Accademico attribuisce inoltre a un Collegio, quali membri effettivi, quei professori e ricercatori di ruolo che:
 - per giustificati motivi non siano titolari di insegnamenti;
 - siano immessi per la prima volta nei ruoli dell'Ateneo.

Fa inoltre parte del Collegio una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea o Laurea Magistrale afferenti al Collegio, eletti secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo e in altri Organi Collegiali. Il numero dei rappresentanti e' pari al numero dei Referenti dei Corsi di Studio, di cui all'art. 11.

2. Oltre ai compiti già elencati all'art. 3 del presente Regolamento, il Consiglio del Collegio deve:
 - eleggere il Coordinatore del Collegio, scegliendolo al suo interno tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato, secondo le modalità definite all'art. 10;
 - eleggere, ove previsto, un Referente per ogni Corso di Laurea e/o Laurea Magistrale afferente al Collegio, scegliendolo tra una rosa di nominativi proposti dal Dipartimento di riferimento, secondo le modalità definite all'art. 12;
 - deliberare in merito all'istituzione della Giunta e nel caso in cui questa sia istituita esprimersi in merito alle proposte istruite dalla Giunta, di cui all'art. 7 comma 3.

ART. 7 GIUNTA DEL COLLEGIO

1. Fanno parte di diritto della Giunta del Collegio, ove istituita:
 - il Coordinatore che la convoca, la presiede e provvede all'attuazione delle deliberazioni;
 - i Referenti dei Corsi di Studio, di cui all'art. 11;
 - un rappresentante delle discipline formative di base, scelto dal Coordinatore tra i membri effettivi del Collegio;

- una rappresentanza degli studenti selezionati dagli stessi, tra quelli eletti nel Consiglio del Collegio, pari a un terzo dei Referenti, arrotondato all'intero superiore.
2. Il mandato della Giunta coincide con quello del Coordinatore.
 3. La Giunta ha il compito di istruire per il Collegio le proposte in materia di:
 - a. definizione annuale del piano dell'offerta didattica dei Corsi di Studio attribuiti al Collegio, secondo l'obiettivo primario dell'ottimizzazione del servizio complessivo fornito rispetto alle risorse disponibili all'Ateneo, verificando la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - b. espressione di un parere in merito alle coperture degli insegnamenti deliberate dai Dipartimenti;
 - c. decisione in merito all'attivazione o disattivazione di insegnamenti dei Corsi di Studio attribuiti al Collegio;
 - d. predisposizione annuale del Manifesto degli Studi dei Corsi di Studio attribuiti al Collegio;
 - e. gestione degli aspetti accademici delle carriere degli studenti;
 - f. segnalazione ai Dipartimenti e agli Organi di Governo delle necessità in termini di risorse umane e finanziarie, nonché di proposte e pareri sull'uso di fondi per le attività didattiche in laboratorio;
 - g. risposte motivate sulle proposte ed i pareri formulati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - h. definizione delle modalità d'esame di profitto e di laurea e della relativa valutazione; assicurazione dell'organizzazione e della gestione delle sessioni d'esame;
 - i. individuazione della composizione delle Commissioni per gli esami di laurea;
 - j. coordinamento degli strumenti di documentazione e di monitoraggio comuni ai Corsi di Studio, delle procedure e dei servizi che essi condividono anche al fine di una loro valutazione unitaria, interna ed esterna;
 - k. sorveglianza dei Corsi di Studio al fine del soddisfacimento dei requisiti per l'Assicurazione della Qualità della formazione, e della regolare produzione della documentazione prevista;
 - l. proposte al Presidio della Qualità di Ateneo in relazione ai Corsi di Studio accreditabili da organismi esterni, nazionali o internazionali.
 4. Il Collegio può delegare la Giunta relativamente ai punti b, c, e, h, i, j.

ART. 8 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO

1. Il Consiglio del Collegio è convocato dal Coordinatore in via ordinaria e, all'occorrenza, in via straordinaria su motivata richiesta della Giunta o di almeno un terzo dei membri effettivi.
2. La convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene inoltrata dal Coordinatore per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, che possono essere ridotti a due in caso di convocazione d'urgenza. La posta elettronica è la modalità usuale di convocazione.
3. L'adunanza del Consiglio del Collegio è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei membri effettivi, dedotti gli assenti giustificati per iscritto. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei membri effettivi. Il Coordinatore comunica al Rettore, per i dovuti provvedimenti, i nominativi dei membri effettivi che totalizzano in un anno più di un terzo di assenze non giustificate.
4. Le deliberazioni del Consiglio del Collegio sono prese a maggioranza dei membri effettivi presenti.
5. Il Coordinatore nomina, seduta stante, il Segretario dell'adunanza.
6. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario. I verbali sono

pubblici.

ART. 9 NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta, ove istituita, è convocata dal Coordinatore in via ordinaria e, all'occorrenza, in via straordinaria o su motivata richiesta avanzata da almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione della Giunta, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene inoltrata per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, che possono essere ridotti a due in caso di convocazione d'urgenza. La posta elettronica è la modalità usuale di convocazione.
3. Le riunioni sono valide quando vi prenda parte la maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati per iscritto. In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
4. I membri della Giunta non possono delegare ad altri le proprie funzioni.

ART. 10 ELEZIONI DEL COORDINATORE

1. I membri effettivi del Collegio eleggono, scegliendolo al suo interno, il Coordinatore. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non può ricoprire più di due mandati anche non consecutivi.
2. Non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Coordinatore in carica, il Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento al quale afferiscono i Corsi di Studio del Collegio (ovvero i Direttori di Dipartimento nel caso in cui i Corsi di Studio del Collegio afferiscano a Dipartimenti distinti) indice le elezioni e stabilisce il calendario elettorale.
3. Il Rettore nomina la commissione elettorale presieduta da un delegato proposto dal Direttore, ovvero dai Direttori coinvolti.
4. La Commissione raccoglie le candidature non oltre il quattordicesimo giorno antecedente la votazione. L'elettorato passivo è costituito da tutti i membri effettivi del Collegio votante. Ogni candidatura deve essere presentata per iscritto da un numero compreso tra 5 e 10 professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato appartenenti al Collegio ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina. Ogni professore di ruolo e ricercatore può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura.
5. Il Direttore (ovvero i Direttori di cui al comma 2) indice una riunione straordinaria del Consiglio del Collegio almeno una settimana prima della prima votazione per la pubblica discussione sulle candidature.
6. La prima votazione è valida se la partecipazione supera il 50% dei membri effettivi del Collegio ed è eletto il candidato più votato. In caso di parità è eletto il candidato con più anzianità di servizio presso l'Ateneo e ove sussista ancora parità, quello con maggior anzianità anagrafica. Se la votazione non è valida si procede entro il successivo giorno lavorativo ad una seconda votazione che si svolge con le stesse modalità della prima. La seconda votazione è comunque valida se uno dei candidati o il candidato unico raccoglie preferenze in misura superiore al 25% dei membri effettivi; tale candidato risulta eletto. In caso di parità è eletto il candidato con più anzianità di servizio presso l'Ateneo e ove sussista ancora parità, quello con maggior anzianità anagrafica. Se la seconda votazione non è valida viene ripetuta nei giorni successivi con le stesse condizioni di validità della seconda.
7. In prima applicazione il Rettore indice le elezioni, nomina la Commissione Elettorale e stabilisce il calendario elettorale in modo da concludere l'iter di elezione e nomina del

Coordinatore in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2012/13.

ART. 11 REFERENTE DEL CORSO DI STUDIO

1. Il Referente cura il funzionamento e assicura la qualità dei corsi. Egli è anche latore delle istanze culturali e delle proposte avanzate dal Dipartimento al quale i Corsi di Studio sono attribuiti. A tale scopo, il Referente può avvalersi del confronto diretto con i docenti strutturati interni titolari di insegnamenti di ciascun Corso di Studio, riuniti nel Consiglio del/i Corso/i di Studio.
2. Il Senato Accademico individua il numero dei Referenti e il/i Corso/i di Studio di cui sono responsabili. Inoltre può deliberare che il Coordinatore ricopra anche il ruolo di Referente di ogni Corso di Studio afferente al Collegio. In questo caso la Giunta non viene istituita.
3. Inoltre il Referente, ovvero il Coordinatore facente funzioni ai sensi del comma 2,
 - cura l'inserimento dei programmi degli insegnamenti nell'apposito sito dell'offerta formativa dell'Ateneo;
 - è responsabile della redazione della documentazione richiesta ai fini della assicurazione della qualità della formazione;
 - presidia il buon andamento dell'attività didattica, con poteri di intervento per azioni correttive a fronte di non conformità emergenti in itinere;
 - è responsabile della redazione del documento di Riesame annuale sottoposto all'approvazione del Collegio, in cui si relaziona sugli interventi correttivi adottati durante l'anno accademico e sugli effetti delle azioni correttive adottate a valle dei Riesami degli anni precedenti e si propone l'adozione di eventuali modifiche al Corso di Studio.

ART. 12 ELEZIONI DEL REFERENTE

1. I membri effettivi del Collegio eleggono, scegliendoli tra una rosa di nominativi proposti dai Dipartimenti di riferimento, i Referenti dei Corsi di Studio. Ogni Referente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non può ricoprire più di due mandati anche non consecutivi.
2. Non oltre il terzo mese antecedente la scadenza del mandato del Referente in carica, il Coordinatore del Collegio, sentito il Rettore, richiede al Dipartimento di deliberare la rosa dei candidati, indice le elezioni stabilendo il calendario elettorale.
3. Il Direttore indice una riunione straordinaria del Consiglio di Dipartimento almeno una settimana prima della votazione per la pubblica discussione per l'individuazione della rosa di nominativi.
4. Il Rettore nomina la commissione elettorale presieduta da un delegato proposto dal Direttore.
5. La prima votazione è valida se la partecipazione supera il 50% dei membri effettivi del Collegio ed è eletto il candidato più votato. In caso di parità è eletto il candidato con più anzianità di servizio presso l'Ateneo e ove sussista ancora parità, quello con maggior anzianità anagrafica. Se la votazione non è valida si procede entro il successivo giorno lavorativo ad una seconda votazione che si svolge con le stesse modalità della prima. La seconda votazione è comunque valida se uno dei candidati o il candidato unico raccoglie preferenze in misura superiore al 25% dei membri effettivi; tale candidato risulta eletto. In caso di parità è eletto il candidato con più anzianità di servizio presso l'Ateneo e ove sussista ancora parità, quello con maggior anzianità anagrafica. Se la seconda votazione non è valida viene ripetuta nei giorni successivi con le stesse

condizioni di validità della seconda.

6. In prima applicazione il Rettore indice le elezioni, nomina la Commissione Elettorale e stabilisce il calendario elettorale in modo da concludere l'iter di elezione e nomina del Referente in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2012/13.

TITOLO 3 - NORME DI RINVIO

ART. 13 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo nonché ad ogni disposizione legislativa vigente in materia.